REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1228/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare ad essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [2]. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
L'articolo è costituito da una scatola rettangolare di cartone rigido con superficie esterna di fogli di materie plastiche avente uno spessore non superiore alla metà dello spessore totale. La scatola è costruita come una cassetta con un unico cassetto estraibile concepito per mostrare una bottiglia quando la scatola è aperta. Il cassetto è fabbricato in modo da contenere una bottiglia di vino di dimensioni specifiche. Su un lato interno del cassetto è fissata una struttura di forma cilindrica, mentre sul lato opposto è fissata una struttura ad anello. La struttura ad anello è concepita per inserirvi l'estremità superiore della bottiglia, mentre la struttura cilindrica si incastra nella parte cava in fondo alla bottiglia. All'interno del cassetto, su una delle pareti laterali, è inoltre fissata una tasca di cartone destinata a contenere un opuscolo informativo. (*)	4202 92 19	Classificazione a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 2 h) del capitolo 48 e del testo dei codici NC 4202, 4202 92 e 4202 92 19. La classificazione nella voce 4819 come scatola di cartone è esclusa in quanto l'articolo non è semplicemente una scatola di cartone di tale voce, ma, a motivo della sua concezione e solidità, del rivestimento di fogli di materie plastiche e della struttura interna destinata ad alloggiare una bottiglia di dimensioni specifiche, è riconoscibile come una scatola per bottiglie realizzata in cartone rivestito di fogli di materie plastiche compresa nella seconda parte del testo della voce 4202. L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 4202 92 19 come "scatola per bottiglie".

(*) L'immagine ha carattere puramente informativo.

